



REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE
DI FERRARI FASHION SCHOOL

8 settembre 2021

22/02/2023

Ferrari Fashion School srl
Sede legale: Via U. Visconti di Modrone 2
20122 Milano (MI)
C.F. 08913130962
P. IVA 12581670960
Tel. 0245375390

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy
Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy
PH: +390245375390
VAT IT08913130962



Indice

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Offerta formativa
- Art. 4 – Ordinamenti didattici dei corsi triennali
- Art. 5 – Regolamento didattico dei corsi triennali
- Art. 6 – Crediti Formativi (CF)

PARTE II – STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

- Art. 7 – Strutture didattiche e di ricerca
- Art. 8 – Dipartimenti
- Art. 9 – Scuole

PARTE III – CORSI TRIENNALI

- Art. 10 – Corsi triennali
- Art. 11 – Ammissione al corso triennale
- Art. 12 – Diploma dei corsi triennali
- Art. 13 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi triennali

PARTE IV – SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

- Art. 14 – Orientamento e tutorato
- Art. 15 – Attività integrative e culturali
- Art. 16 – Stage e seminari
- Art. 17 – Attività di tirocinio

PARTE V – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

- Art. 18 – Programmazione didattica
- Art. 19 – Piano di copertura degli insegnamenti
- Art. 20 – Manifesto annuale degli studi
- Art. 21 – Coordinamento delle attività didattiche
- Art. 22 – Calendario Didattico

PARTE VI – ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI

- Art. 23 – Forme didattiche
- Art. 24 – Corsi d’insegnamento e propedeuticità
- Art. 25 – Compiti didattici dei docenti

PARTE VII – ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

- Art. 26 – Accertamento della preparazione degli studenti
- Art. 27 – Accertamento della preparazione iniziale
- Art. 28 – Prove di valutazione intermedia
- Art. 29 – Esami di profitto
- Art. 30 – Commissioni esami di profitto
- Art. 31 – Prova finale

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



PARTE VIII – STUDENTI

- Art. 32 – Immatricolazioni
- Art. 33 – Iscrizioni e libretti personali
- Art. 34 – Immatricolazioni in base a titolo di studio straniero
- Art. 35 – Frequenza ai corsi
- Art. 36 – Trasferimento ad altri Istituti
- Art. 37 – Passaggi di corso
- Art. 38 – Riconoscimento degli studi pregressi
- Art. 39 – Mobilità studentesca
- Art. 40 – Sospensione degli studi
- Art. 41 – Rinuncia agli studi

PARTE IX – VALUTAZIONE

- Art. 42 - Valutazione

PARTE X – TITOLI

- Art. 43 – Rilascio dei diplomi
- Art. 44 – Certificazioni

PARTE XI – COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

- Art. 45 – Comunicazione

PARTE XII – NORME DI REVISIONE E FINALI

- Art. 46 – Norme di revisione
- Art. 47 – Norme finali

TABELLA A

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



PARTE I PRINCIPI GENERALI

Ferrari Fashion School è un ente privato di formazione che opera nell'ambito della moda e design, con sede a Milano.

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. per **Ministro** o **Ministero** o **MUR**, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca;
2. per **Istituzione** o **Accademia**, la Ferrari Fashion School;
3. per **regolamenti didattici**, I regolamenti adottati dalla Ferrari Fashion School, redatti nel rispetto del D.P.R. n.212 del 28 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio e del D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003;
4. per **ordinamento didattico** di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all'estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
5. per **settori scientifico-disciplinari**, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 3 luglio 2009 n. 89;
6. per **area disciplinare**, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
7. per **titoli di studio**, i diplomi che si possono conseguire presso la Ferrari Fashion School;
8. per **Dipartimento**, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
9. per **Scuola**, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
10. per **Corsi di Studio**: i corsi (eventualmente divisi in indirizzi) all'interno della Scuola, ovvero: i corsi triennali, organizzati in osservanza del D.M. 30 settembre 2009, n. 123, al fine di poter accedere all'accREDITAMENTO ministeriale dei corsi triennali organizzati;
11. per **credito formativo**, di seguito CF, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
12. per **obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale al quale è finalizzato il Corso di studio;
13. per **curriculum**, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
14. per **debito formativo**, la mancanza di specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio;
15. per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, seminari, convegni e conferenze, approfondimenti didattici, esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, attività didattiche di gruppo e individuali, tutorato e orientamento, tirocini, stage, progetti, cantieri, tesi, nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
16. per **Manifesto degli Studi**, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio istituiti e attivati dall'Accademia.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



Art. 2 – Finalità

In ragione dell'organizzazione didattica, e della volontà di accesso all'accreditamento ministeriale dei Corsi triennali, Ferrari Fashion School ha adottato il presente Regolamento Didattico Generale seguendo le direttive previste dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 delle Legge n. 508/1999.

Il presente Regolamento didattico, nel rispetto della normativa di riferimento e dello Statuto di autonomia della Ferrari Fashion School ha come finalità quelle di:

- a. disciplinare l'ordinamento degli studi dei corsi svolti da Ferrari Fashion School;
- b. disciplinare la carriera accademica degli studenti.

Art. 3 – Offerta formativa

1. Ferrari Fashion School, seppur attualmente non accreditata dal MUR, eroga corsi triennali organizzati in osservanza del DM 30 settembre 2009 n.123, afferenti al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate delle Accademie di Belle Arti, nella Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa;

2. I corsi triennali sono organizzati secondo le normative legislative e i regolamenti vigenti in materia.

3. Al termine dei corsi triennali e con l'esito positivo della Prova Finale, Ferrari Fashion School rilascia un Diploma Ferrari Fashion School che dichiara l'effettiva frequenza del corso e la votazione dell'esame finale con allegato il certificato degli esami sostenuti dallo studente, comprensivi di valutazioni e crediti acquisiti.

4. Ferrari Fashion School può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un diploma di qualifica professionale, un attestato di frequenza o di partecipazione:

- Corso Foundation e/o corso preparatorio;
- Corsi di Alta Formazione professionale;
- Corsi intensivi;
- Master di specializzazione
- Corsi brevi
- Corsi estivi (Summer courses);

4. Corsi di formazione, stage, seminari, workshops anche in collaborazione e/o scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, aziende e con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale.

5. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal Manifesto degli studi e dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

6. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 4 – Ordinamenti didattici dei corsi triennali

1. L'Ordinamento didattico determina l'offerta formativa di Ferrari Fashion School. Nell'ordinamento didattico sono specificati:

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



- a) la denominazione del corso di studio;
- b) il dipartimento e la scuola di appartenenza;
- c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studi;
- d) la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;
- e) l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso suddivisi per attività di base, caratterizzanti ed affini;
- f) eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari.

Art. 5 – Regolamento didattico dei corsi triennali

1. Il Regolamento didattico disciplina e specifica gli aspetti organizzativi del corso triennale, e comunque di ogni iniziativa didattico-formativa dell'Accademia.
2. Il regolamento didattico del corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'istituzione. È proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - a) la denominazione del Corso di studi, la classe di appartenenza e le Scuole di afferenza;
 - b) la durata del corso;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei settori disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;
 - e) gli obiettivi formativi specifici;
 - f) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - g) la tipologia delle forme didattiche degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - h) la tipologia di altre attività formative cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - i) le regole sugli obblighi di frequenza;
 - j) il Collegio dei Docenti propone le modifiche al Regolamento del Corso al Consiglio Accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al Regolamento vigente del medesimo.

Art. 6 – Crediti Formativi (CF)

1. Tutte le attività didattiche di Ferrari Fashion School, compresi gli ordinamenti didattici e i Crediti attribuiti alle stesse, sono organizzati nel rispetto delle norme vigenti e corrispondono a quanto definito nel Regolamento per i corsi di Primo Livello afferenti al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate delle Accademie di Belle Arti, nella Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa. L'uso del termine "Crediti" nel presente Regolamento, non indica l'accreditamento ministeriale di Ferrari Fashion School. Pertanto, allo stato attuale i corsi triennali di FFS non sono accreditati al MUR e non hanno valore di diploma accademico di primo livello equipollente alla laurea triennale di primo livello.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche di Ferrari Fashion School sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi, di seguito denominati CF, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
3. Ad 1 CF corrispondono 25 ore di lavoro per studente, come fissato dalla normativa a vigente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento sono pertanto possibili su richiesta delle Scuole, su delibera del C.A., con specifico decreto direttoriale.
4. I CF corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lettera d), del DPR 212/2005.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CF per anno, per un totale complessivo nel triennio di minimo 3600 ore di lavoro.
6. Diversamente, lo studente avrà ulteriori attività e/o programmi integrativi per maturare i crediti previsti per quell'insegnamento. Le attività didattiche si svolgono mediante lezioni teoriche, lezioni teorico-pratiche ed attività laboratoriali e sono distinte in attività formative di base, caratterizzanti ed affini. Ulteriori attività e/o

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



esperienze, quali la partecipazione a seminari e/o eventi del sistema moda e arte, stage e tirocini, saranno riconosciute da Ferrari Fashion School, qualora fossero ritenute valide per l'acquisizione dei crediti.

PARTE II STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 7 – Strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche e/o di ricerca della Ferrari Fashion School:

- a. Dipartimenti;
- b. Scuole;

2. Allo stato attuale, Ferrari Fashion School opera con il solo Dipartimento di Progettazione e arti applicate, a cui afferisce, nella Scuola di Progettazione artistica per l'impresa, il Corso triennale in Design della moda.

3. Gli organi, le funzioni e le competenze delle strutture sono definiti dalla normativa vigente, dal presente Regolamento nonché dagli eventuali rispettivi regolamenti interni.

Art. 8 – Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti, ferme restando l'autonomia didattica e di ricerca dei Professori e le competenze degli organi di governo.
2. Ogni Dipartimento può dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento o di specifici regolamenti per gli eventuali Corsi di Specializzazione, di Perfezionamento o altre attività didattiche che dovessero attivarsi.
3. L'attivazione di eventuali corsi in convenzione con altre istituzioni è subordinato a un preventivo nulla osta ministeriale.
4. I Dipartimenti sono istituiti con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico.
5. Il Dipartimento esercita le seguenti funzioni:
 - a) promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scuole ad esso afferenti, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali e destinando le relative risorse nei limiti delle dotazioni assegnate.
 - b) concorre ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;
 - c) coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
 - d) propone l'istituzione di Corsi di Specializzazione, di Dottorati di ricerca, di Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
 - e) esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti di docenza, all'assegnazione di insegnamenti aggiuntivi ai professori, nonché alle modifiche dei piani di studio dei corsi in esso ricompresi;
 - f) avanza al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di attività didattica, artistica e di ricerca;
 - g) programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico, che delibera in materia.
 - h) promuove, sviluppa e organizza attività e collaborazioni con soggetti esterni, nel rispetto delle attribuzioni degli organi di governo;
 - i) al fine esclusivo di semplificare le procedure può surrogare alcune funzioni delle Scuole in esso ricomprese.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



Art. 9 – Scuole

1. Le Scuole hanno la responsabilità di coordinamento dei percorsi didattici dei corsi triennali, nonché dei master e degli altri corsi in esse ricompresi.
2. Ogni Scuola può dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento o di regolamenti specifici.
3. Sono rette da un Consiglio di Scuola, presieduto dal Direttore o suo delegato, composto dai Professori in organico che svolgono almeno un insegnamento presente nei piani di studio dei corsi afferenti alla Scuola (esclusi gli insegnamenti a scelta dello studente) e da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli Studenti che partecipa alle materie attinenti l'attività didattica e il suo funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti la docenza.

PARTE III CORSI TRIENNALI

Art. 10 – Corsi triennali

1. I Corsi di triennali della Ferrari Fashion School perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, come stabilito dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola. Il percorso formativo previsto dai corsi è, di norma, di durata triennale per un totale di 180 CF.

Art. 11 - Ammissione al corso triennale

1. Requisiti di accesso:
 - Per essere ammessi ai corsi triennale, occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro Titolo di studio riconosciuto idoneo.
2. Prove di ammissione:
 - La selezione degli studenti ammessi ai corsi triennali viene fatta sulla base di un esame o prova di ammissione finalizzato/a all'individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico-artistiche possedute dal candidato.
3. Il Regolamento del Corso di studi può richiedere allo studente il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali prende il nome di "debito formativo".
4. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale debito formativo, possono essere previste opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico.
5. Gli studenti iscritti presso altre Accademie o Istituzioni di pari livello italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, su delibera del Consiglio Accademico. In tali casi è dovuto un contributo di frequenza. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.
6. I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, su delibera del Consiglio Accademico.

Art. 12 – Diploma dei corsi triennali

1. Il diploma è una dichiarazione che attesta l'effettiva frequenza al corso, il superamento delle prove intermedie e della prova finale.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



2. Il diploma non deve essere confuso con il diploma accademico AFAM equipollente al titolo di laurea universitario.
3. Il diploma si consegue con l'acquisizione di 180 crediti, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano degli studi, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.
4. La durata normale del corso è di tre anni; per conseguire il diploma finale lo studente deve aver acquisito 180 CF secondo le modalità previste dall'ordinamento didattico.
5. Il diploma è conferito a seguito di prova finale, di cui al successivo art. 31. Il regolamento didattico disciplina il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 13 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi triennali

1. Ferrari Fashion School attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, e previa approvazione ministeriale entra in vigore con decreto direttoriale.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.
4. Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:
 - a) La denominazione, gli obiettivi e la durata del corso;
 - b) Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - c) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) Il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - e) Il numero massimo di partecipanti previsto;
 - f) Le modalità di ammissione dei partecipanti;
 - g) L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
 - h) La sede di svolgimento del corso;
 - i) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - j) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
 - k) Il piano di fattibilità finanziario;
 - l) Le risorse economiche disponibili;
 - m) Il dipartimento o la scuola di riferimento del corso.
5. I Corsi di studio possono essere attivati da Ferrari Fashion School anche in collaborazione con Istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati, nazionali e internazionali, o con altri Atenei.
6. Il Consiglio Accademico, sentito il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.
7. In caso di disattivazione di un corso di studi, Ferrari Fashion School garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

PARTE IV SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 14 – Orientamento e tutorato

1. L'attività di orientamento e tutorato fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani di studio. Essa assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali, migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza accademica e assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.
2. Il servizio di orientamento e tutorato viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro.
3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



4. Le attività di orientamento e tutorato possono essere supportate dal personale non docente.

Art. 15 - Attività integrative e culturali

1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, anche su richiesta della Consulta degli Studenti e previa delibera del Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell'ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, funzionali alle attività di insegnamento e all'arricchimento dell'offerta formativa.

2. Ove se ne ravvisi la necessità, l'Accademia può organizzare, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. In ogni caso la partecipazione a tali corsi non esonera i candidati dal sostenere gli eventuali esami di ammissione.

3. L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione.

4. La programmazione delle attività viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione. Dette attività vengono attivate con decreto direttoriale.

Art. 16 – Stage e seminari

1. L'Accademia può organizzare corsi di formazione, stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre Istituzioni accademiche e universitarie, con Enti ed Istituzioni artistico- culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è attivato con decreto del Direttore previa delibera del Consiglio Accademico, e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, in cui siano previsti:

- a) durata del corso o dello stage;
- b) numero minimo e massimo di partecipanti;
- c) quote di iscrizione;
- d) sede e periodo di svolgimento;
- e) eventuale individuazione di un coordinatore;

3. Le attività di cui al comma precedente debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni.

Art. 17 – Attività di tirocinio

1. L'Accademia può svolgere attività di tirocinio negli ambiti formativi di propria competenza. Tali attività sono proposte dalle strutture didattiche e dovranno definire:

- criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
- criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- rilascio dell'attestato di partecipazione;
- eventuali cause di invalidità del tirocinio.

2. Dette attività sono attivate con decreto del Direttore previa delibera del Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione.

PARTE V – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



Art. 18 – Programmazione didattica

1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio Accademico è l'organo preposto:
 - b) al piano di sviluppo triennale dell'attività didattica, culturale, artistica e scientifica;
 - c) alla programmazione didattica annuale;
 - d) all'approvazione annuale del Manifesto degli studi della Ferrari Fashion School.

2. Per la programmazione didattica annuale e la stesura del Manifesto degli studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, che avanzano entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo, ciascuno per le proprie competenze e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
 - a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
 - b) piano di copertura degli insegnamenti;
 - c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
 - d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
 - e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno, in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 19 – Piano di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti relativi a discipline non comprese nei settori disciplinari dei docenti in organico sono affidati dal Consiglio Accademico tramite apposito Bando di reclutamento pubblicato sul sito web dell'Istituzione.
2. Gli eventuali insegnamenti non coperti da docenti in organico possono essere conferiti a esperti esterni mediante contratto di prestazione professionale per il numero di ore corrispondenti all'insegnamento. I requisiti per l'accesso, i criteri di valutazione dei candidati e la composizione delle commissioni sono definiti con apposito bando approvato dal Consiglio Accademico ed emanato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

Art. 20 – Manifesto annuale degli studi

1. Ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
 - a) l'articolazione didattica di ciascun corso di studio;
 - b) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - c) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
 - d) le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - e) scadenze in relazione alla prova finale;
 - f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica tramite il sito web dell'Istituzione.

Art. 21 – Coordinamento delle attività didattiche



1. Ferma restando la libertà di insegnamento sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. L'organo collegiale di una struttura didattica coordina le attività dei corsi di studio attivati al suo interno.
3. Le delibere relative alle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche competono al Consiglio Accademico.
4. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai coordinatori delle strutture didattiche.

Art. 22 – Calendario Didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami finali, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo;
 - b) l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
 - c) le sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
 - d) deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 15 settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo;
 - e) il calendario degli esami deve essere reso noto almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, a tempo debito, salvo casi straordinari di necessità, con provvedimento del Direttore;
 - f) l'istituzione cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.
2. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore.
 3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede i necessari requisiti di frequenza.

PARTE VI ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI

Art. 23 – Forme didattiche

1. Le attività didattiche svolte possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente. In situazioni particolari possono essere programmate attività didattiche a distanza.
2. In ogni caso gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni di gruppo o individuali, esercitazioni, attività di laboratorio, approfondimenti didattici, seminari e altre attività formative, nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici. In particolare:
 - a) le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse e integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente sotto la diretta supervisione del docente, o di altra figura preposta. Per l'elevato livello operativo degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e i laboratori didattici assumono valenza autonoma e rappresentano momenti necessari di formazione dello studente.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



- b) Il seminario didattico consiste nella partecipazione dello studente a incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi relativi ai contenuti degli insegnamenti, sotto la guida di un docente e l'eventuale presenza di esperti o personalità esterne.
 - c) Gli approfondimenti didattici sono sedute di discussione su argomenti inerenti la disciplina e il programma di insegnamento, tenute dal docente al di fuori delle normali lezioni del corso.
3. I seminari, le conferenze, gli allestimenti, le visite a musei e gallerie, le iniziative culturali e artistiche rivolte agli studenti, la partecipazione a eventi culturali e ogni altra attività dell'Accademia, o dei singoli docenti, sono riconosciute come attività formative e didattiche poiché presentano, approfondiscono, discutono e praticano i temi oggetto di insegnamento.
 4. Le lezioni di gruppo e individuali, i laboratori o workshop, i seminari, gli approfondimenti didattici, la curatela delle tesi anche per via telematica, la consulenza bibliografica e ogni altra attività formativa svolta dal docente e rivolta allo studente, costituiscono didattica frontale, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente, in presenza o a distanza.

Art. 24 – Corsi d'insegnamento e propedeuticità

1. Gli insegnamenti sono quelli inseriti nei piani di studio; di norma si svolgono o nel primo o nel secondo semestre didattico. Le discipline articolate in più annualità comportano programmi diversi per ogni anno.
2. I corsi d'insegnamento vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto della normativa vigente.
3. Le strutture didattiche competenti indicano le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti, che vengono recepite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio. Non è consentito sostenere l'esame di profitto di un insegnamento prima di avere superato quello di altro insegnamento ad esso propedeutico. Il mancato rispetto delle norme di propedeuticità comporta la nullità dell'esame eventualmente superato.

Art. 25 – Compiti didattici dei docenti

1. In considerazione del profilo professionale dei docenti dell'Accademia, e considerata la specificità delle discipline, le attività didattiche e formative sono svolte con criteri di flessibilità organizzativa del monte ore annuo di ciascun docente. Particolari modalità di prestazione dell'attività didattica sono programmabili in presenza di specifiche esigenze didattiche.
2. I docenti organizzano le proprie attività in modo da svolgere il monte ore didattico nell'ambito del settore disciplinare di appartenenza e nelle forme didattiche previste dal presente Regolamento, modulandole secondo quanto richiesto dalla natura e dall'estensione dell'insegnamento medesimo nonché secondo le opportunità formative e di svolgimento del programma.
3. Nell'ambito del monte ore annuo i docenti possono dedicare un numero di ore al ricevimento degli studenti.
4. Nello svolgimento delle attività didattiche i docenti possono occasionalmente invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al Direttore e al Coordinatore della struttura didattica di riferimento. Nel caso di iniziative che comportino oneri è necessaria la preventiva autorizzazione.
5. Il Consiglio Accademico attribuisce i compiti didattici ai docenti in base alla programmazione didattica annuale dei Corsi di studio e tenendo conto dei settori disciplinari e delle competenze. L'impegno orario previsto per lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni deve essere adeguato alla natura delle attività formative affidate ed al monte ore annuo del docente.
6. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte e deve essere consegnato alla conclusione dell'anno accademico.

PARTE VII – ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



Art. 26 – Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
 - a) prove di ammissione ai corsi di studio, di cui all'art.11 del presente regolamento;
 - b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
 - c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (esoneri o revisioni) ed esami di profitto;
 - d) prova finale.
2. A ciascuna delle prove indicate al comma precedente corrispondono altrettante procedure di accertamento.
3. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso di norma mediante una votazione in trentesimi a seguito di opportune prove. Per gli insegnamenti relativi alle abilità informatiche e linguistiche è previsto un giudizio di idoneità senza attribuzione di voto. Le strutture didattiche possono in ogni caso deliberare in materia.

Art. 27 – Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti devono possedere per seguire un normale percorso di studi; individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 28 – Prove di valutazione intermedia

1. Il numero, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia (esoneri, revisioni) sono stabilite dai docenti interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti.
2. Le prove di valutazione intermedia non sono obbligatorie per lo studente e non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente debitamente comunicata allo studente.
3. L'esito di tali prove può concorrere alla votazione finale e non pregiudica il diritto dello studente a sostenere l'esame di profitto, purché in regola con i requisiti di accesso previsti dal presente Regolamento.

Art. 29 – Esami di profitto

1. L'accertamento del profitto nel corso dell'anno accademico è effettuato sulla base di prove d'esame da svolgersi di norma in tre sessioni, previste dal calendario didattico. Le sessioni ordinarie d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre- ottobre); sessione invernale (febbraio). La sessione invernale rappresenta la prima sessione utile per l'a.a. in corso e l'ultima sessione ricadente nell'a.a. precedente. Sessioni straordinarie per gli esami di profitto possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico.
2. La sessione degli esami di profitto ha inizio, di norma, almeno 5 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.
3. Per ciascuna sessione è previsto di norma un appello per ogni disciplina, salvo diverse deliberazioni delle strutture didattiche o, per le singole discipline, del docente titolare dell'insegnamento sentita la commissione. In ogni caso tra un appello e l'altro della stessa disciplina devono trascorrere di norma almeno 7 giorni.
4. La data di un appello di esame può essere posticipata dal Presidente della Commissione, sentiti gli altri componenti. Del posticipo è avvisata tempestivamente la segreteria didattica, che provvede a inoltrare immediata comunicazione agli studenti. Non è consentito anticipare la data di un appello d'esame, salvo casi eccezionali autorizzati dal Direttore.
5. Lo studente è tenuto a presentarsi all'orario stabilito, a pena di esclusione dalla seduta d'esame.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



6. In caso di prova scritta, i candidati devono essere informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno cinque giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
7. L'esame finale di profitto non può essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento o di altri insegnamenti del medesimo corso, a meno che non sia rivolto a studenti in debito di esame che non abbiano obblighi di frequenza coincidenti. Per questi studenti il docente può stabilire appelli straordinari anche in periodi non coincidenti con le sessioni d'esame, purché compatibili con le attività in corso e previo visto del Direttore; in tal caso l'appello ricade nella sessione d'esame precedente.
8. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale. La Commissione disciplina modalità e limiti di accesso alle sedute. Per eventuali modalità alternative di svolgimento dell'esame l'Accademia stabilisce adeguate forme di pubblicità.
9. L'esame finale di profitto in cui è prevista l'attribuzione del voto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione non inferiore a 18/30. A una prova d'esame di eccellenza può essere concessa la lode.
10. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti;
 - b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti dal successivo art. 35.
11. Lo studente può sostenere, nel corso dell'anno accademico, tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e dei vincoli stabiliti dalla struttura didattica competente.
12. Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti indicati ai commi precedenti sono nulli. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati da parte della Segreteria Didattica, che effettua d'ufficio le opportune verifiche.
13. Lo studente ammesso all'esame di profitto di una determinata disciplina, avendo espletato gli obblighi di frequenza, deve sostenere il relativo esame entro quattro anni accademici. In caso contrario l'ammissione all'esame decade e lo studente deve rifrequentare le lezioni.
14. Nel caso in cui un insegnamento risulti disattivato, il Direttore nomina un'apposita commissione per consentire di sostenere l'esame ad eventuali studenti che ne abbiano diritto.
15. Lo studente ha diritto a sostenere l'esame sul programma di insegnamento vigente nell'anno accademico in cui ha ottenuto l'ammissione e, se possibile, con il medesimo docente.
16. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
17. Gli esami di profitto sostenuti e conclusi con esito negativo, cioè senza avere ottenuto la votazione minima di 18/30, non comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, ma vengono verbalizzati con la dicitura "esame non superato". Gli esami sostenuti e non conclusi vengono verbalizzati con la dicitura "ritirato". Lo studente che non supera l'esame può ripetere l'esame nell'appello successivo, previa prenotazione. La firma dello studente sul verbale ha esclusivo valore di identificazione e pertanto va posta all'inizio della prova d'esame. Gli esiti negativi di esami di profitto (non superato o ritirato) non sono riportati né sul libretto d'iscrizione, né in carriera, né nelle certificazioni ad essa relative.
18. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto personale dello studente.
19. L'adozione di modalità informatizzate di svolgimento dell'esame, inclusa la verbalizzazione, è regolata da specifiche procedure.

Art. 30 – Commissioni esami di profitto

1. Per l'accertamento della preparazione dello studente sono costituite apposite Commissioni nominate dal Direttore e formate dal docente titolare di insegnamento. Possono essere nominati membri supplementari.
2. Il docente ufficiale dell'insegnamento può essere sostituito da altro docente solo in caso di impedimento e di inopportunità di rinvio dell'appello.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



3. L'appello d'esame può essere organizzato in più sedute.
4. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal docente titolare di insegnamento. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. Il verbale è custodito dal docente titolare di insegnamento fino alla conclusione dell'appello. Al termine dell'appello di esame il docente titolare di insegnamento deve trasmettere il verbale debitamente compilato alla Segreteria didattica entro due giorni dalla conclusione.
5. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene riportata sul verbale e sul libretto personale dello studente, validata esclusivamente dal docente titolare di insegnamento.
6. In caso di verbalizzazione elettronica, il verbale è sottoscritto esclusivamente dal docente titolare di insegnamento.

Art. 31 – Prova finale

1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali sono definiti dai Regolamenti Didattici di Corso, approvati dal Consiglio Accademico.
2. Per poter sostenere la prova finale lo studente deve:
 - a. aver frequentato il rispettivo corso di studio e superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti, nonché avere sostenuto almeno un esame nelle discipline oggetto di tesi.
 - b. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CF.
 - c. essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi;
3. Per partecipare agli appelli della prova finale nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti e provvedere ai versamenti previsti. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque non oltre dieci giorni prima dell'esame finale.
4. Non è richiesta l'iscrizione all'anno accademico successivo allo studente che abbia espletato tutti gli obblighi di frequenza entro l'anno accademico in corso e a cui restino da sostenere solo i relativi esami di profitto, salvo diversa determinazione del Consiglio Accademico. Lo studente è tenuto a formalizzare l'iscrizione se non dovesse superare la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui risulta iscritto.
5. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita Commissione composta da almeno cinque componenti, nominata dal Direttore, dei lavori prodotti dal candidato ed è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso e all'attribuzione di una valutazione conclusiva tenendo conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
6. Il Presidente della Commissione è il Direttore o suo delegato.
7. Il docente relatore non può accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità artistiche o culturali della disciplina.
8. Il relatore deve motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, relazionando nel merito in sede di discussione della tesi al fine di consentire alla commissione giudicatrice di esprimere valutazioni obiettive.
9. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con il relatore e l'eventuale correlatore, comprese le revisioni periodiche e gli aggiornamenti. La mancata ottemperanza autorizza il relatore a ritirare l'argomento di tesi o a respingere il lavoro dello studente. In casi particolari allo studente può essere assegnato un nuovo argomento e/o un diverso relatore.
10. La prova finale, come le altre modalità di accertamento del profitto, è sempre individuale. Il relatore può motivatamente coordinare lavori di tesi collettivi, sul medesimo tema o argomento, ma in ogni caso devono essere chiaramente indicate le parti specificamente elaborate dal singolo studente, che otterrà comunque una valutazione individuale.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



11. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato dalla Commissione giudicatrice un punteggio massimo complessivo determinato dai Regolamenti Didattici di Corso o dal Regolamento Tesi, e comunque non superiore a dieci punti, che va a sommarsi al punteggio di ammissione dato dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Eventuali altri elementi della carriera dello studente possono contribuire alla determinazione del voto finale nei limiti stabiliti dal regolamento di tesi. Il voto minimo per il superamento dell'esame finale è di sessantasei centodecimi. In caso di raggiungimento del punteggio massimo, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché l'eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "dignità di pubblicazione" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per gli eventuali riconoscimenti di merito.
12. Il verbale della prova finale, nel quale vengono riportate le valutazioni dei relatori e della Commissione, è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta. In caso di verbalizzazione elettronica le modalità di redazione e sottoscrizione del verbale sono definite appositamente.
13. Per le prove finali sono previsti almeno tre appelli nell'anno, uno per ogni sessione ordinaria di esame. Appelli ulteriori possono essere autorizzati dal Direttore, sentiti i Coordinatori di Dipartimento. In ogni caso le sessioni di tesi di un anno accademico dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo.
14. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico. Il Presidente della Commissione disciplina modalità e limiti di accesso alle sedute.
15. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che li determinano.
16. Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai Regolamenti di Tesi approvati dal Consiglio Accademico.

PARTE VIII – STUDENTI

Art. 32 – Immatricolazioni

1. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 33 – Iscrizioni e libretti personali

1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di apposita domanda e il versamento delle somme dovute, entro il termine stabilito dal consiglio Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal Direttore.
3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale, cartaceo o elettronico, valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia.
5. Il libretto personale non è valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 34 – Immatricolazioni in base a titolo di studio straniero

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



1. La Ferrari Fashion School applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
 - b) stabilisce, su proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero, fatte salve le disposizioni di legge in materia, è accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero, eventualmente resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, risulti che:
 - a) consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello scelto all'Accademia;
 - b) qualora tale corso non esista, consenta l'accesso ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione;
 - c) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.
4. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante istruttoria amministrativa diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo.
5. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma precedente, la verifica di congruità dei titoli di studio stranieri è effettuata da una Commissione presieduta dal Coordinatore del corso interessato e composta da un docente della Scuola interessata e dal Direttore o suo delegato per la valutazione degli aspetti giuridico amministrativi.

Art. 35 – Frequenza ai corsi

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria e stabilita nel 80% delle lezioni effettivamente svolte di ogni insegnamento, salvo diverse determinazioni delle strutture didattiche o disposizioni di legge. Eventuali assenze per gravi motivi, debitamente documentati, possono essere giustificate nei limiti determinati dalle competenti strutture didattiche. Agevolazioni alla frequenza per studenti lavoratori o disabili o che presentano situazioni di disabilità nel nucleo familiare, sono subordinate all'adozione da parte dell'Accademia di supporti formativi alternativi, compresi quelli di didattica a distanza sincrona o asincrona, o ad altre determinazioni approvate dal Consiglio Accademico.
2. L'elenco degli ammessi all'esame, poiché in regola con gli obblighi di frequenza, deve essere trasmesso dal docente alla Segreteria didattica prima dell'inizio della sessione di esame, o comunque 5 giorni prima dell'appello. Nel caso di adozione di sistemi informatizzati le ammissioni agli esami saranno disciplinate da apposite disposizioni. I docenti si accertano della frequenza degli studenti nel modo che ritengono più opportuno.
3. L'elenco ufficiale degli iscritti ai corsi di studio deve essere tempestivamente consegnato al docente dalla Segreteria didattica, e comunque non oltre 15 giorni dall'inizio delle lezioni del corso medesimo.

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali e comunicata ai docenti interessati.

Art. 36 – Trasferimento ad altri Istituti

1. Lo studente può trasferirsi ad altri istituti presentando domanda al Direttore purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'istituto di destinazione, da documento comprovante la disponibilità ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di accoglimento della domanda di trasferimento ad altro Istituto lo studente interrompe la carriera scolastica presso la Ferrari Fashion School, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altro istituto non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altro istituto conserva il curriculum svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CF acquisiti.
5. La fine del rapporto con Ferrari Fashion School non comporta per Ferrari Fashion School alcun impegno di responsabilità nel riconoscimento parziale o totale – da parte del nuovo istituto – dei crediti formativi acquisiti in precedenza dallo studente nel percorso affrontato in Ferrari Fashion School.

Art. 37 – Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da una Scuola a un'altra, o da un indirizzo a un altro, del medesimo livello, è consentito solo a conclusione dell'anno accademico. I CF acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma precedente.

Art. 38 – Riconoscimento degli studi pregressi

1. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è consentita la presentazione di istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente in possesso di:
 - a) titolo di studio universitario;
 - b) titolo di studio accademico conseguito all'estero;
 - c) titolo equipollente agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti.
 - b) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. L'istanza di cui al comma precedente deve essere corredata di:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



- b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto, qualora la denominazione della disciplina non sia equivalente a quella di cui si chiede il riconoscimento dei crediti;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione di provenienza circa la validità legale del titolo di studio.
4. Il riconoscimento può avvenire mediante:
- a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
5. Esami e crediti formativi conseguiti in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum dello studente, secondo le norme vigenti.
6. Le Istituzioni possono riconoscere, conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Istituzione abbia concorso.

Art. 39 – Mobilità studentesca

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Istituti esteri o equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico secondo le modalità stabilite all'art. 39 del presente regolamento, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio Accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Istituto partner.
- a. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
 - b. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
 - c. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
 - d. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 40 – Sospensione degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni senza decadenza del maturato formativo conseguito, purché lo studente lo richieda con atto formale. La sospensione degli studi può essere richiesta per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso, nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili.

Art. 41 – Rinuncia agli studi

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia. Lo studente che, abbia presentato domanda di iscrizione, intenda rinunciare agli studi durante l'attività didattica non avrà diritto al rimborso di tasse e contributi già versati e dovrà altresì versare l'intero ammontare di tasse e contributi relativi all'anno accademico in corso.

PARTE IX – VALUTAZIONE

Art. 42 – Valutazione

1. A norma di Statuto l'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei corsi di Diploma, e dei servizi amministrativi, attraverso il Nucleo di Valutazione, che verifica altresì la rispondenza dei risultati agli obiettivi. Il Nucleo, applicando un'adeguata metodologia, opera mediante:
 - a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sugli insegnamenti, sulle attività e sull'organizzazione didattica, nonché sulla qualità dei servizi didattici e amministrativi;
 - b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti, di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
 - c. la stima dei risultati dell'attività didattica e di ricerca e del funzionamento complessivo dell'istituzione.
2. Le strutture didattiche, attraverso i Coordinatori, assicurano piena collaborazione al Nucleo di Valutazione per la redazione della relazione annuale e la definizione e l'individuazione di elementi utili al miglioramento della qualità complessiva.
3. Tali verifiche sono espone nella relazione annuale redatta dal Nucleo di Valutazione, come da art.10 del DPR.132/03, pubblicata tempestivamente all'albo dell'istituto e sul sito web dell'Istituzione.

PARTE X – TITOLI

Art. 43 – Rilascio dei diplomi

1. I diplomi verranno conferiti dalla Ferrari Fashion School dal Direttore.
2. Le pergamene vengono sottoscritte dal Direttore o suo delegato.

Art. 44 – Certificazioni

1. Al conseguimento del diploma viene rilasciata all'interessato una certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei e consentita alla normativa vigente, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per il conseguimento.

PARTE XI – COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 45 – Comunicazione

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962



1. L'Accademia adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, adotta ogni anno un piano della comunicazione esterna e interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale, e promuovere e valorizzare le proprie attività.

PARTE XII – NORME DI REVISIONE E FINALI

Art. 46 – Norme di revisione

1. Il Regolamento didattico è sottoposto a revisione ogni volta che sussistano necessità di adeguamento, in riferimento all'offerta didattica complessiva, agli aspetti organizzativi dei corsi, a nuove disposizioni regolamentari e legislative. I Dipartimenti, le Scuole e il Collegio dei Professori possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. Le modifiche e le integrazioni sono deliberate dal Consiglio Accademico e hanno effetto dopo l'approvazione ministeriale.
2. Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell'Accademia e alla normativa vigente.

Art. 47 – Norme finali

1. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole e del Dipartimento di riferimento. I nuovi corsi attivati, previa approvazione ministeriale, sono inseriti nel presente Regolamento; sono invece eliminati i corsi di studio eventualmente disattivati.
2. Fino alla loro costituzione, le competenze assegnate dal presente Regolamento alle strutture didattiche vengono assunte dal Consiglio Accademico.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito web dell'Istituzione.

Tabella A

Dipartimento	Scuola	Corso triennale
Progettazione e arti applicate	Progettazione artistica per l'impresa	Design della Moda

Il Direttore

Matteo Andreacchio

Ferrari Fashion School srl

sede legale:

Via Abbondio Sangiorgio 12

20145 Milano (MI)

Piva: 08913130962

Tel. 0245375390

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

VAT IT08913130962